

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"Italian Association for Trenchless Technology

IMPRESA SOCIALE ETS"

ART. 1 DENOMINAZIONE E COSTITUZIONE ORIGINARIA

La Associazione con personalità giuridica è denominata:
"Italian Association for Trenchless Technology Impresa
sociale ETS" o, in forma abbreviata, "I.A.T.T. Impresa
Sociale ETS".

L'Associazione, senza scopo di lucro, nasce a Genova il 12
dicembre 1994.

Fondatori dell'Associazione furono per i Soci Collettivi:
ATROS S.p.A., IMPRESA RENZO GIOVANNELLI S.r.l., I.CO.P.
S.p.A., VERMEER ITALIA S.r.l., AMGA, SOC. ITALIANA PER IL GAS
S.p.A., PRATOVERDE S.p.A.; per i Soci Ordinari: Raffaele
Savi, Antonio Invernizzi, Luigi Criscuolo, Alessandro Olcese,
Ugo Lazzarini, Pietro Lonardo, Alessandro Bruzzone, Pietro
Giribone, Adriano Morando, Roberto Bergamino, Franco Roscini,
Mario Maragliano, Paolo Tabani, Paolo Del Gaudio, Vittorio
Coruzzi.

ART. 2 OGGETTO E SCOPO

La Associazione esercita in via stabile e principale
un'attività di impresa di interesse generale sull'intero
territorio nazionale, senza scopo di lucro e per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, a vantaggio della collettività e
dell'ambiente, adottando modalità di gestione responsabili e
trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei

lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. L'Associazione, senza limitarne neppure indirettamente l'offerta ai soli associati, svolge in particolare le seguenti attività di impresa di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 112 del 2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione ha lo scopo di contribuire all'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecniche nel campo delle tecnologie non invasive, a basso impatto ambientale, anche dette trenchless o No Dig, finalizzate alla realizzazione, rinnovamento, riparazione, manutenzione, sostituzione, localizzazione, identificazione, mappatura di tutte le reti e infrastrutture sotterranee dei servizi, incluso lo sviluppo di macchine, materiali, nonché finalizzate alla realizzazione di opere di ingegneria civile per la difesa del suolo e dell'ambiente.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, l'Associazione esplica, attraverso i poteri e le funzioni conferite ai propri organi, qualsiasi attività ritenuta idonea, utile o strumentale, purché non in contrasto con le norme statutarie. In particolare, a titolo esemplificativo, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- a) promuovere ed incoraggiare studi e ricerche scientifiche di settore, favorendone la diffusione dei risultati fra i soci;
- b) sviluppare a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale la diffusione delle informazioni, gli incontri e la cooperazione tra gli interessati al settore, anche tramite la pubblicazione di testi, di bollettini e periodici di informazione;
- c) promuovere i collegamenti con le Università, i Politecnici e gli istituti per il perfezionamento e l'aggiornamento della cultura dei soci e favorire l'orientamento degli studi accademici verso le esigenze dell'Associazione anche mediante l'istituzione di borse di studio e premi;
- d) attivare uno stretto collegamento con gli enti locali territoriali e con i gestori dei sottoservizi, a supporto di tutte le iniziative tecniche e legislative atte ad un uso razionale ed integrato del sottosuolo;
- e) organizzare congressi, convegni, fiere nazionali e internazionali, partecipare a commissioni di studio

- nonché farsi rappresentare presso istituzioni, comitati nazionali ed internazionali;
- f) organizzare corsi di aggiornamento o seminari rivolti a soggetti pubblici e privati;
 - g) assumere iniziative in campo di raccomandazioni tecniche, allo scopo di renderle più efficienti ed aderenti allo sviluppo delle tecnologie con riguardo al coordinamento anche con la normativa straniera e alla qualità delle lavorazioni;
 - h) favorire i collegamenti con l'Associazione Internazionale per le Trenchless Technology e con altre associazioni analoghe estere;
 - i) dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni, associazioni, istituzioni specializzate, consorzi, società di capitali o altri enti il cui oggetto sia connesso alle attività e agli scopi dell'Associazione;
 - j) ricevere e gestire finanziamenti, pubblici e privati o favorirne l'accesso ai soci;
 - k) promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali;
 - l) cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali, locali;
 - m) assumere il ruolo di referente tecnico nell'organizzazione dei corsi per il rilascio di patentini per "operatori macchine complesse" ai sensi della normativa vigente e, in generale, nelle attività formative avviate per le finalità di scopo sociale;

n) costituire al proprio interno delle Commissioni Tecniche Permanenti per famiglia tecnologica, con adesione su base volontaria, le quali eleggono al loro interno un responsabile, referente per l'Associazione, riconfermandone annualmente il ruolo. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti;

Tali Commissioni sono costituite con il compito e scopo di:

1. verificare lo stato dell'arte della normativa italiana, europea e extraeuropea per la stesura di Norme/Prassi di riferimento da proporre nell'ambito delle commissioni di UNI - Ente Italiano di Normazione;
2. analizzare i dati relativi agli incidenti sui cantieri, ai fini della revisione dei profili assicurativi (INAIL) per l'abbattimento degli oneri;
3. aggiornare i prezzi di riferimento nazionali delle tecnologie - da pubblicare anche in collaborazione con enti riconosciuti - come supporto alla stesura di Capitolati tecnici d'appalto;
4. predisporre documenti descrittivi delle tecnologie e dei loro campi e criteri di utilizzo, come base per la stesura di norme di realizzazione e capitolati di appalto;

5. predisporre ed aggiornare i programmi dei corsi per il rilascio di patentini per "operatori macchine complesse" - per quelle tecnologie trenchless rientranti nell'applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza - e per operatori nelle tecnologie "relining" e, in generale, dei corsi tecnici organizzati dall'Associazione;
6. promuovere la raccolta di dati tecnici e ambientali nel campo delle tecnologie trenchless, utili al conseguimento degli obiettivi associativi di crescita e valorizzazione del settore;
7. proporre agli organi associativi, attività finalizzate alla crescita e diffusione della famiglia tecnologica che rappresentano.

o) promuovere e sviluppare sistemi innovativi, anche in campo software, per favorire lo sviluppo delle tecnologie di cui l'Associazione è promotrice.

ART. 3 SEDE, COMUNICAZIONE E DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E

AFFILIAZIONI

L'Associazione ha sede legale in Roma, attualmente in via Ruggero Fiore n. 41. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese. La sede può essere trasferita in qualsiasi altra città d'Italia a seguito di decisione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Tutte le domande, richieste e notificazioni rivolte all'Associazione devono essere indirizzate alla sede legale o inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo pubblicato sul sito dell'associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Associazione è affiliata alla International Society for Trenchless Technology (ISTT) con sede a Londra, avendo accettato e sottoscritto l'Affiliation Agreement.

ART. 4 SOCI

A) REQUISITI

L'Associazione è aperta ad ogni persona fisica o giuridica, ente od associazione residente in Italia o all'estero, che abbia interesse verso le Tecnologie Trenchless e ad operare nel mercato nazionale. Si applica il principio di non discriminazione.

I soci si suddividono in:

1. Ordinari
2. Collettivi
3. Sostenitori
4. Commerciali
5. Onorari

1. I soci Ordinari sono persone fisiche (studenti o dipendenti di Aziende che non abbiano interesse alcuno di tipo commerciale nel settore delle tecnologie trenchless), enti locali (Regioni, Provincie, Città metropolitane, Comuni, ecc.) rappresentati dai loro

organismi tecnici e/o politici, nonché gli enti e istituti di istruzione, dipartimenti universitari, associazioni culturali e organismi similari a carattere culturale collettivo.

2. I soci Collettivi sono Enti, Società, Istituti, Associazioni, Federazioni, Fondazioni Organizzazioni di Ricerca, Consorzi o Gruppi di Imprese, interessati all'attività dell'Associazione il cui scopo sociale fondamentale non è costituito dalla vendita di servizi o prestazioni inerenti le tecnologie trenchless (quali ad esempio i gestori, pubblici o privati, delle reti sotterranee dei servizi).
3. I soci Sostenitori sono persone fisiche, Enti, Società, Aziende che, pur non facendo parte della Associazione, ne condividono le finalità e gli scopi e versano ad essa un contributo volontario.
4. I soci Commerciali sono tutti i soggetti (singole Aziende, Studi professionali e di progettazione, ecc.) il cui scopo sociale è costituito dalla vendita di macchine, prodotti, servizi o prestazioni afferenti alle tecnologie trenchless, comprese le Aziende facenti parte di Consorzi o Gruppi già associati, ma che vogliono partecipare individualmente alle attività associative e figurare con il proprio logo.

I Soci Collettivi e Commerciali nominano un proprio rappresentante come referente per l'Associazione e possono iscriverne in qualità di soci Ordinari propri dipendenti per

partecipare attivamente alla vita associativa. In caso di dimissioni di un socio Collettivo o Commerciale, decade anche l'iscrizione dei propri soci Ordinari. Qualora questi ultimi o, in generale, gli appartenenti a tali soci lo richiedano, su delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione, appurato che questi non abbiano più interesse alcuno di tipo commerciale nel settore delle tecnologie trenchless, potranno essere nuovamente ammessi in qualità di socio Ordinario.

5. La qualifica di Socio Onorario viene riservata a personalità di chiara fama, che si siano distinte nel settore in cui opera l'Associazione ed alle quali la stessa intenda attribuire un particolare riconoscimento. I Soci Onorari sono equiparati per diritto di voto agli altri Soci e sono esentati dal pagamento della quota annuale.

I soci Onorari sono nominati, a maggioranza dei voti dei presenti, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salve dimissioni, recesso o esclusioni o altre legittime forme di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.

ART. 5 DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

L'adesione all'Associazione quale socio comporta il diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi

dell'associazione, purché il socio risulti in regola con le quote associative dell'anno e pregressi.

Tutti i soci hanno diritto di partecipazione alle varie istanze direttive dell'Associazione, ma per partecipare alle votazioni debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età.

I soci di età inferiori al diciottesimo anno di età devono avere l'autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà; questi soci, pur non essendo responsabili delle scelte, dei programmi, delle attività associative e dei loro esiti, hanno diritto ad un voto consultivo e non deliberativo.

La partecipazione dei soci alle elaborazioni e attuazioni dei programmi e delle attività sarà una costante insostituibile per tutto il lavoro del sodalizio, quale fondamentale metodo associativo, teso ad aumentare continuamente la partecipazione e la democrazia interna e la precipua caratterizzazione dell'associazione nella realtà sociale esterna.

ART. 6 MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati indirizzata al Presidente dell'Associazione. L'accettazione della domanda e l'assegnazione alla relativa categoria di Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci Onorari sono nominati, a maggioranza dei voti dei presenti, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. L'appartenenza alla Associazione è

concessa a tempo indeterminato, salvo esclusioni o altre legittime forme di scioglimento del rapporto sociale e impegna il socio per tre anni. Dal quarto anno il socio resta impegnato di anno in anno, salvo presentazione di dimissioni almeno tre mesi prima della fine dell'anno.

ART. 7 DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione dei nuovi soci, una volta valutata:

- l'attinenza e l'interesse per le tecnologie promosse dall'Associazione;
- il possesso in capo al richiedente dei requisiti di integrità morale e di identità di intenti;
- l'assenza, in capo al richiedente, di conflitti di interesse e/o di comportamenti in contrasto e/o in concorrenza con gli scopi sociali;
- l'assenza, in capo al richiedente, di comportamenti che abbiano arrecato, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda dovrà essere comunicato al richiedente e, nel caso di rifiuto, lo stesso dovrà essere motivato.

In questo ultimo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale l'Assemblea Ordinaria dovrà pronunciarsi nella successiva seduta.

ART. 8 RECESSO DEI SOCI

Chiunque aderisca all'Associazione, trascorsi 3 anni dall'iscrizione, può in qualsiasi momento comunicare al

Presidente, in forma scritta, la volontà di recedere, presentando le proprie dimissioni.

Tale recesso sarà accettato e avrà efficacia a partire dall'anno successivo a quello della richiesta, qualora:

- siano trascorsi almeno due anni solari dalla data di iscrizione del socio; qualora manchi questo requisito, il socio resterà ancora vincolato all'Associazione e sarà tenuto a presentare nuova istanza di recesso a partire dal terzo anno della sua iscrizione all'Associazione;
- venga presentato almeno tre mesi prima della fine del terzo anno di vita associativa da parte del socio; qualora manchi questo requisito, il socio resterà vincolato all'Associazione per un ulteriore anno, allo scadere del quale sarà escluso senza dover nuovamente presentare istanza di recesso.

Chi recede non ha diritto al rimborso di quanto a qualunque titolo abbia versato all'Associazione.

ART. 9 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale relativa alla propria categoria associativa di appartenenza;
- all'osservanza dello Statuto e del Codice Etico - che il socio accetta incondizionatamente al momento dell'iscrizione - nonché degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa

sociale con quote straordinarie deliberate dall'Assemblea. Dette deliberazioni che dispongono integrazioni di cassa potranno essere adottate soltanto una volta per ciascuno esercizio e l'importo con esse richiamato non potrà essere superiore a tre volte la quota sociale dell'anno nel corso del quale la deliberazione è adottata;

- alla partecipazione alle attività dell'Associazione da cui riceve gli atti ufficiali e il materiale di documentazione, diffuso dalla segreteria.

ART. 10 ESCLUSIONE DEI SOCI

I soci sono esclusi per i seguenti motivi

- per il mancato rispetto delle disposizioni del presente Statuto e del Codice Etico, dei regolamenti interni validamente adottati e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- per aver arrecato, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione;
- per decadenza, e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- qualora svolga attività in contrasto con gli scopi sociali dell'associazione o che si sia reso indegno di appartenervi;
- per aver assunto comportamenti che causino conflitti di interesse e/o incarichi in Associazioni esterne che possano metterne in pericolo l'indipendenza, la correttezza e l'integrità a danno dell'Associazione;

- per ritardato pagamento di due quote annuali, fatto salvo il diritto dell'Associazione di esigere le quote non versate.

L'esclusione del socio avviene su delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Comitato Etico, adottata con la maggioranza di due terzi dei componenti.

Il socio soggetto a procedura di esclusione dall'associazione riceve dal Presidente comunicazione scritta -inviata a mezzo PEC o, in assenza di questa, a mezzo Raccomandata A/R - della decisione di prima istanza del Consiglio Direttivo.

Il Socio soggetto al provvedimento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare, stesso mezzo, le proprie argomentazioni e richiedere una convocazione del Consiglio Direttivo per discuterle.

A seguito della discussione, il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Comitato Etico, vota la riammissione o l'esclusione definitiva del Socio. Il voto è valido se espresso con almeno i due terzi dei componenti il Consiglio.

L' esclusione del socio deliberata dal Consiglio Direttivo va ratificata dalla prima Assemblea Ordinaria utile. Il socio può ricorrere all' autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

ART. 11 QUOTE ASSOCIATIVE

Tutti i soci ordinari, commerciali e collettivi sono tenuti a contribuire alle spese dell'Associazione con una quota che sarà determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

I soci dovranno versare le quote annuali associative e non saranno ammessi alla partecipazione alle attività dell'Associazione se non in regola con il pagamento delle quote.

L'obbligo del pagamento delle quote associative decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accettata la domanda di iscrizione.

L'adesione alla Associazione si intende automaticamente rinnovata.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti causa morte.

ART. 12 COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della Associazione.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del

codice civile ridotti della metà, i lavoratori e gli utenti potranno nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo ove esso assuma forma di organo pluripersonale.

ART.13 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Generale;
- L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- Il Revisore legale dei Conti o la Società di revisione, ove nominati.

ART. 14 ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e ne stabilisce le direttive generali.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che risultano iscritti da almeno tre giorni nel libro soci. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con email, ricevuta dai soci almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione. In ogni caso, nella comunicazione devono essere indicate le materie da trattare, il luogo (se effettuata in presenza), l'ora e la data stabilita, i dettagli tecnici per il collegamento (se effettuata in

audio/video conferenza), sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea deve anche essere convocata su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Le Assemblee possono riunirsi:

- da remoto in audio e/o video conferenza
- in presenza presso la sede sociale o in altra sede, purché in Italia.
- in modalità ibrida (sia in presenza, sia da remoto).

La partecipazione da remoto dei Soci potrà essere ammessa a condizione che possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ART. 15 COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.

Essa, tra l'altro:

- discute e delibera su tutte le questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione che non siano per legge o dal presente Statuto attribuite alla competenza dell'Assemblea Straordinaria o al Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo, Il Revisore legale dei Conti o la Società

di revisione. Ogni Socio ha la facoltà di esprimere fino ad un massimo di tre preferenze in sede di votazione per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo;

- delibera sui rendiconti economico e finanziario di consuntivo e di preventivo nonché sulla relazione del Presidente riguardante le attività e i programmi dell'Associazione;
- approva i regolamenti, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge o dal presente Statuto;
- approva la destinazione degli avanzi di bilancio di cui all'art. 29 del presente Statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

ART.16 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, oltre quando il Presidente lo ritiene:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza, lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata e scritta almeno un terzo dei soci;

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata nei trenta giorni successivi alla data in cui viene formulata la relativa richiesta.

ART. 17 COSTITUZIONE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA

Ogni Socio in regola con il pagamento della quota sociale (se dovuta) ha il diritto di votare e parlare durante l'Assemblea. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto di assistere all'Assemblea senza possibilità né di voto e né di parola.

Ogni socio potrà farsi rappresentare da un altro socio munito di delega. Sono ammesse deleghe sino ad un massimo di cinque per ciascun presente.

Eventuali deleghe a soci debbono essere presentate per iscritto prima dell'inizio dell'Assemblea al Segretario Generale che procederà alla relativa annotazione a verbale.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle quote sottoscritte (ART 2532, 2 comma, codice civile).

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione o la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione, occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

ART. 18 COMPETENZE DELLA ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche statutarie sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Sono altresì di competenza dell'Assemblea Straordinaria le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione o la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione, il trasferimento della sede dell'Associazione in altro Comune.

ART. 19 VOTAZIONI

Le votazioni sono a scrutinio segreto per l'elezione del Consiglio Direttivo e palese, per alzata di mano, per tutte le altre deliberazioni.

ART.20 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea tanto Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua vece, dal Vice Presidente o dal Presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ART.21 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 8 soci eletti dall'Assemblea Ordinaria tra i soci dell'Associazione e resta

in carica quattro esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, sono però rimborsate le spese sostenute nell'espletamento delle iniziative associative e/o deliberate, se opportunamente documentate.

I componenti il Consiglio direttivo devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, ed in particolare (i) non devono avere carichi pendenti, (ii) devono essere in possesso di una comprovata pluriennale esperienza nei settori di attività dell'Associazione, (iii) non devono essere portatori di interessi contrastanti con lo scopo dell'Associazione.

ART. 22 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale nell'ambito dei Consiglieri eletti, e fissa gli incarichi e le responsabilità degli altri eventuali Consiglieri in ordine alle attività programmate.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del sodalizio, salvo quanto dallo Statuto e dalla Legge è riservato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, tra l'altro:

- formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione;
- formula l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci;
- propone l'importo annuale delle quote sociali;
- delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, sui poteri e deleghe da attribuire al Presidente ed al Segretario Generale;
- attua, per quanto di sua competenza, le delibere dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative necessarie;
- assume le decisioni e delibera sulla composizione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- delibera su atti di carattere patrimoniale e finanziario che comportino costi superiori all'80% dell'utile di esercizio previsionale approvato dal Consiglio Direttivo;
- dà parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
- procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti;
- delibera l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e propone all'assemblea eventuali candidature a socio onorario;
- redige il piano delle attività ed i programmi dell'Associazione;

- nomina, con apposita delibera, il Direttore Scientifico che può essere un qualsiasi socio. Il Direttore Scientifico resta in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo e sino all'insediamento del nuovo Consiglio ed è rieleggibile. Per tale ruolo non è previsto alcun compenso;
- nomina, con apposita delibera, il Coordinatore delle Commissioni Tecniche Permanenti, che può essere un qualsiasi socio. Il Coordinatore resta in carica per tutta la durata del Consiglio e sino all' insediamento del nuovo Consiglio ed è rieleggibile. Per tale ruolo non è previsto alcun compenso. Ha il compito di monitorare e intervenire sulle attività delle singole commissioni per attuare gli obiettivi fissati dal Consiglio Direttivo. I responsabili delle commissioni devono relazionare al coordinatore sull'andamento dei lavori e sulle decisioni assunte. Il Coordinatore si relaziona periodicamente con il Consiglio Direttivo. La sua eventuale sostituzione anticipata è disposta con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei Consiglieri presenti, sia a seguito di richiesta del Coordinatore stesso, sia per comprovati e giustificati motivi, sia perché ritenuto dal Consiglio Direttivo indegno perché ha adottato comportamenti in contrasto con gli scopi sociali e il Codice Etico;
- nomina il Comitato Etico composto preferibilmente da tre professionisti espressione dell'area tecnica,

giuridica e contabile. Il Comitato etico resta in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo e sino all'insediamento del nuovo Consiglio ed è rieleggibile. Per tale ruolo è previsto un compenso;

- valuta, propone e approva il programma lavori delle Commissioni Tecniche Permanenti.

Il Consiglio Direttivo, per adempiere ai propri compiti, può avvalersi di collaboratori esterni.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Generale, anche non membro del Consiglio, determinandone e fissandone le attribuzioni ed i compensi. La durata dell'incarico è biennale e rinnovabile. Durante il biennio, il Consiglio Direttivo effettuerà delle verifiche periodiche (SAL) per valutare il raggiungimento o meno degli obiettivi concordati. Resta facoltà del Consiglio Direttivo rescindere dal contratto dopo verifica del non raggiungimento degli obiettivi condivisi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare almeno la metà degli amministratori, si provvede alle loro sostituzioni secondo le norme di Legge, tuttavia la successiva Assemblea può deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio direttivo a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità vale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio

constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno quattro componenti del Consiglio

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi:

- a) in audio e/o video conferenza
- b) in presenza
- c) modalità ibrida (in presenza e online).

La partecipazione da remoto dei Consiglieri potrà essere ammessa a condizione che possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio Direttivo viene convocato per mail dal Presidente, che indicherà data, ora luogo della riunione (se in presenza) nonché l'elenco degli argomenti in discussione, i dettagli tecnici per il collegamento, se necessari. La convocazione deve essere formalmente inviata almeno sette giorni solari prima della data fissata per la riunione.

Alle riunioni partecipa il Segretario Generale. In sua assenza le funzioni saranno svolte da un componente il Consiglio designato dal Presidente.

Nel caso di tre assenze consecutive, ovvero 7 complessive nell' arco del mandato, il socio decade dalla qualifica di componente del Consiglio Direttivo. In tale eventualità

subentrerà il primo non eletto e disponibile tra i candidati e, allo scopo verrà inoltrata comunicazione ufficiale a firma del Presidente. Di tale evento il Segretario Generale darà comunicazione ai soci.

ART. 23 IL PRESIDENTE

Il Presidente fa parte del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale. La rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì ai Consiglieri delegati nei limiti delle deliberazioni stesse. Il Presidente rappresenta l'Associazione in ambito nazionale e internazionale.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Stipula i contratti, amministra i beni dell'Associazione ed autorizza le spese secondo le deleghe fissate dal Consiglio Direttivo.

Presiede le manifestazioni e i congressi nazionali organizzati dall'Associazione.

Nomina i rappresentanti dell'Associazione nelle istituzioni, in Commissioni, in società, organismi ed enti di qualsiasi natura.

In caso di impedimento temporaneo, il Presidente delega le proprie funzioni al Vice Presidente e/o al Segretario Generale e, in caso di impedimento di questi ultimi, ad altro Consigliere.

Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo di delegare ad uno o più Consiglieri (compresi il Vice Presidente e il Segretario Generale) parte dei compiti in via transitoria o permanente.

Il Presidente coordina il Consiglio Direttivo e il Segretario Generale nella predisposizione collegiale del bilancio da sottoporre per l'approvazione, corredato da idonee relazioni, all'Assemblea.

ART. 24 IL VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito all'esercizio delle proprie funzioni e svolge i compiti a lui delegati dal Presidente.

ART. 25 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla Legge, anche in forza della qualifica di impresa sociale ente del terzo settore, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze

e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Revisore, nonché il Libro dei soci.

ART. 26 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio, accompagnandolo, se opportuno, da idonea relazione.

Il Segretario Generale ha, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente, la rappresentanza legale dell'Associazione esclusivamente su delega o di concerto con il Presidente, e rappresenta pubblicamente l'Associazione. Provvede all'ordinaria gestione dell'Associazione.

In particolare:

- sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione, dando attuazione alle decisioni assunte dai suoi organi;
- dà esecuzione alle previsioni di bilancio;
- è il capo del personale dell'Associazione;
- coordina l'attività degli uffici, definisce l'organizzazione, e sottoscrive i contratti individuali dei dipendenti;
- formula proposte di deliberazione per gli organi competenti ed esprime i relativi pareri per quanto di competenza.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative può nominare un Vice Segretario.

Il Segretario Generale partecipa, al Consiglio Direttivo e ne è il Segretario.

Il Segretario dell'Associazione provvede al disbrigo ed alla firma della corrispondenza ordinaria, a tenere aggiornato l'elenco dei Soci conservato presso la segreteria dell'Associazione, ad istruire i lavori di tutti gli organi dell'Associazione, a compilare ed inviare ai Soci i verbali delle riunioni, a tenere l'amministrazione della Associazione, a curare la diffusione delle informazioni tra i Soci, inviando circolari, comunicati, materiale di documentazione.

Il Segretario è il responsabile del trattamento dati ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 ed eventuali successive modifiche.

ART. 27 I SINDACI ED IL REVISORE

L'Assemblea dell'Associazione nomina uno o più Sindaci (l'"Organo di controllo"), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e degli articoli 2477 e 2397 del codice civile, in quanto applicabili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sul perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie dell'impresa sociale, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile in materia di sindaco o collegio sindacale.

L'Organo di controllo deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ed in particolare (i) non deve avere carichi pendenti, (ii) deve essere in possesso di una comprovata-pluriennale esperienza nei settori di attività dell'Associazione, (iii) non deve essere portatore di interessi contrastanti con lo scopo dell'Associazione.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Associazione ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Revisore.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, esso può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

L'Organo di controllo redige apposita relazione da allegare al bilancio sociale.

L'Organo di controllo partecipa di diritto alle adunanze della Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Nei casi previsti dalla legge, la società nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

L'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 28 PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio attuale è di Euro 540.921,00 (cinquecentoquarantamilanovecentoventuno/00). Costituisce invece "patrimonio minimo" dell'Associazione l'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Contribuiscono a formare il patrimonio dell'Associazione, denaro, beni mobili e/o immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, avanzi netti di gestione.

Quando risulta che il "patrimonio minimo" è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consigli Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del "patrimonio minimo" oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario, salvo quanto sopra. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione stessa, a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti ai partecipanti e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione al

patrimonio sociale trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ART. 29 BILANCIO

L'Associazione annualmente redige il bilancio. Esso fotografa l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci e di tutti coloro che abbiano motivati interessi alla loro lettura.

L'Associazione deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.

L'Associazione deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui alla normativa vigente, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni

dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

ART. 30 AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione si uniforma a tutto quanto prescritto dall'art.3 del D.lgs. n.112/2017, che qui si intende, in quanto compatibile, integralmente richiamato e trascritto.

ART.31 TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO PER SCIoglimento

DELL'ASSOCIAZIONE

Per la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda e la devoluzione del patrimonio per scioglimento volontario dell'Associazione, si rinvia alle disposizioni del codice civile e, in quanto compatibile, all'art.12 del D. Lgs. n.112/2017.

In particolare, in caso di scioglimento volontario o di perdita della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altri enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni.

ART.32 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.

ART.33 RIMANDO ALLA LEGGE

In ogni caso si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I^o del Codice Civile, e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V^o del Codice Civile, nonché alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.112/2017 e D. Lgs. n.117/2017 e/o precedenti o successive modificazioni ed integrazioni.